

IT
ALLEGATO

**ORIENTAMENTI SULLA CHIUSURA DEI PROGRAMMI DI SVILUPPO RURALE
PER IL PERIODO 2014-2022**

1. PRINCIPI GENERALI DELLA CHIUSURA

I programmi di sviluppo rurale degli Stati membri finanziati dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per il periodo di programmazione 2014-2020 sono stati adottati a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio¹. Il periodo di cui all'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013 è stato prorogato fino al 31 dicembre 2022 dal regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio². I presenti orientamenti si applicano pertanto al periodo di programmazione 2014-2022.

I presenti orientamenti si applicano alla chiusura dei programmi di sviluppo rurale in conformità dei regolamenti (UE) n. 1303/2013³, (UE) n. 1305/2013, e (UE) n. 1306/2013⁴, del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione⁵, dei regolamenti di esecuzione (UE) n. 908/2014⁶, (UE) n. 808/2014⁷ e (UE) n. 809/2014 della Commissione⁸.

¹ Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1305/oj>).

² Regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022 (GU L 437 del 28.12.2020, pag. 1, ELI <http://data.europa.eu/eli/reg/2020/2220/oj>).

³ Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1303/oj>).

⁴ Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1306/oj>).

⁵ Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro (GU L 255 del 28.8.2014, pag. 18, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/907/oj).

⁶ Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione, del 6 agosto 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le

La chiusura dei programmi riguarda la liquidazione finanziaria (in EUR) degli impegni di bilancio pendenti dell'Unione mediante il pagamento (in EUR) dell'eventuale saldo finale allo Stato membro in relazione a ciascun programma di sviluppo rurale (PSR) o il recupero (in EUR) delle somme indebitamente versate dalla Commissione a uno Stato membro e il disimpegno (in EUR) dell'eventuale saldo finale.

Tutti i diritti e gli obblighi della Commissione e degli Stati membri relativi al sostegno finanziario rimangono validi fino alla chiusura dei programmi di sviluppo rurale. La chiusura del PSR non ha ripercussioni sul diritto della Commissione di adottare ulteriori rettifiche finanziarie o di recuperare gli importi indebitamente versati.

Come spiegato sopra, il regolamento (UE) 2020/2220 ("regolamento transitorio"), adottato nel 2020, ha prorogato il periodo di cui all'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013 fino al 31 dicembre 2022 (cfr. articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/2220).

Il regolamento transitorio ha inoltre introdotto la possibilità di finanziare i programmi di sviluppo rurale con finanziamenti supplementari a titolo dello strumento dell'Unione europea per la ripresa (EURI)⁹ per gli anni 2021 e 2022 al fine di affrontare l'impatto della crisi COVID-19 e le sue conseguenze sul settore agricolo e sulle zone rurali dell'Unione. Tuttavia i fondi supplementari EURI sono soggetti a determinate condizioni ed è stato quindi necessario programmarli e monitorarli separatamente dal sostegno del FEASR allo sviluppo rurale. Nonostante tale separazione, si applicano le norme stabilite nel regolamento (UE) n. 1305/2013, comprese le norme sulle modifiche dei programmi di sviluppo rurale, nel regolamento (UE) n. 1306/2013, tra cui le norme sul disimpegno automatico, e nel regolamento (UE) n. 1307/2013, salvo se diversamente disposto dal regolamento transitorio. La parte EURI dei programmi di sviluppo rurale per il periodo 2014-2022 sarà chiusa contemporaneamente alla parte FEASR. Tutte le norme applicabili ai fondi FEASR si applicano anche ai fondi EURI, salvo diversa indicazione.

A seguito del regolamento transitorio, i programmi di sviluppo rurale per il periodo 2014-2022 sono stati prorogati per altri due anni¹⁰ (ad eccezione del Regno Unito) con finanziamenti supplementari a titolo del FEASR e dell'EURI e l'attuazione è stata prorogata fino alla fine del 2025 (fine del periodo di ammissibilità per i programmi di sviluppo rurale)¹¹.

norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza (GU L 255 del 28.8.2014, pag. 59, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/908/oj).

⁷ Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 227 del 31.7.2014, pag. 18, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/808/oj).

⁸ Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità (GU L 227 del 31.7.2014, pag. 69, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/809/oj).

⁹ Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno della ripresa dopo la crisi COVID-19 (GU L 4331 del 22.12.2020, pag. 23, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2020/2094/oj>).

¹⁰ Articolo 1 del regolamento (UE) 2020/2220.

¹¹ L'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/2220 ha prorogato le scadenze di ammissibilità della spesa FEASR di cui all'articolo 65, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013.

2. PREPARAZIONE DELLA CHIUSURA

2.1. Orientamenti e assistenza

La Commissione collaborerà strettamente con gli Stati membri al fine di fornire gli orientamenti e l'assistenza necessari in vista della chiusura.

2.2. Termini per l'ultima richiesta di modifica dei programmi

Le procedure e i termini per le modifiche dei programmi di sviluppo rurale sono specificate nell'articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione.

2.2.1 Articolo 4, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014

- Le modifiche dei programmi del tipo descritto all'articolo 11, lettera a), punto i), del regolamento (UE) n. 1305/2013 possono essere proposte non più di quattro volte nel corso del periodo di programmazione.
- Per tutti gli altri tipi di modifiche combinati può essere presentata un'unica proposta di modifica per anno civile e per programma, con l'eccezione dell'anno 2025. Il 2025 è il solo anno per il quale è ammessa la presentazione di più proposte di modifica a condizione che le modifiche combinate riguardino esclusivamente l'adattamento del piano di finanziamento, comprese le conseguenti modifiche da apportare al piano di indicatori. Inoltre per tutti gli altri tipi di modifiche combinati possono essere presentate quattro proposte aggiuntive di modifica per programma durante il periodo di programmazione. Se non lo hanno già fatto in precedenza, gli Stati membri possono utilizzare tali proposte aggiuntive di modifica nel 2025.

2.2.2 Articolo 4, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014

- Gli Stati membri sono tenuti a trasmettere alla Commissione la loro ultima modifica del programma del tipo descritto all'articolo 11, lettera a), punto iii), del regolamento (UE) n. 1305/2013 entro il 30 settembre 2022.
- Le modifiche di altro tipo al programma devono essere trasmesse alla Commissione entro il 30 settembre 2025.

2.3. Presentazione delle dichiarazioni di spesa trimestrali prima della chiusura

Gli Stati membri devono continuare a presentare dichiarazioni di spesa trimestrali per le spese sostenute dall'organismo pagatore fino alla data finale di ammissibilità delle spese conformemente alla tempistica di cui all'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014. Pertanto l'ultima dichiarazione di spesa trimestrale che la Commissione deve ricevere è quella relativa al quarto trimestre del 2025, per la quale deve essere presentata una dichiarazione di spesa entro il 31 gennaio 2026.

Il totale del prefinanziamento e dei pagamenti intermedi versati dalla Commissione per il rispettivo programma non deve superare il 95 % del contributo totale del FEASR e dell'EURI previsto nel rispettivo programma¹². Ciò significa che la Commissione dovrà interrompere il rimborso delle dichiarazioni di spesa trimestrali quando l'importo cumulativo versato a un

¹² Articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013.

PSR raggiungerà il 95 % del contributo totale combinato del FEASR e dell'EURI (come stabilito dall'ultima versione della decisione che approva il rispettivo programma).

Una volta che il PSR avrà raggiunto il livello del 95 % del contributo totale combinato del FEASR e dell'EURI, la Commissione procederà alla liquidazione del prefinanziamento con ciascuna dichiarazione di spesa successiva. Il saldo finale del programma corrispondente sarà versato o recuperato alla chiusura del programma.

3. AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE

3.1. Data finale di ammissibilità delle spese e norme generali applicabili

A norma dell'articolo 65, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013¹³ la data finale di ammissibilità delle spese è il 31 dicembre 2025, il che significa che le spese dovrebbero essere sostenute da un beneficiario e pagate prima del 31 dicembre 2025. Inoltre le spese sono ammissibili a una partecipazione del FEASR (e dell'EURI) solo se l'aiuto in questione è di fatto pagato dall'organismo pagatore prima del 31 dicembre 2025.

Il versamento di anticipi per le misure non rientranti nel sistema integrato di gestione e di controllo (non SIGC)¹⁴ è consentito a norma degli articoli 42 e 45 del regolamento (UE) n. 1305/2013. A norma dell'articolo 63 di tale regolamento gli anticipi devono essere coperti da una garanzia bancaria o da una garanzia equivalente fornita da una pubblica autorità. La garanzia è svincolata una volta che l'organismo pagatore competente abbia accertato che l'importo delle spese effettivamente sostenute corrispondenti all'aiuto pubblico per l'intervento supera l'importo dell'anticipo.

Poiché il 2025 è l'ultimo anno di attuazione del PSR, gli Stati membri devono liquidare gli anticipi versati ai beneficiari riguardanti progetti completati nell'ambito del periodo di programmazione 2014-2022.

Nel contesto del riporto di cui al punto 3.8, gli anticipi non liquidati da uno Stato membro entro la fine del 2025 dovrebbero essere collegati a progetti in corso per i quali il finanziamento sarà garantito nell'ambito del piano strategico della politica agricola comune (PAC) per il periodo 2023-2027 a norma dell'articolo 155, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/2115¹⁵.

Eventuali anticipi non liquidati/non utilizzati prima del 31 dicembre 2025 per il periodo 2014-2022 del FEASR o per l'EURI non collegati al riporto nell'ambito del piano strategico della PAC devono essere recuperati per tutelare l'interesse finanziario dell'Unione. Se lo Stato membro non avvia le procedure di recupero per tali importi entro il termine per la presentazione del conto finale o dichiara un'autorettifica nei conti finali per tale importo, la

¹³ Il termine di cui all'articolo 65, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013 è stato prorogato di due anni dall'articolo 2 del regolamento (UE) 2020/2220.

¹⁴ L'articolo 67, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013 elenca le misure di sviluppo rurale che rientrano nel sistema SIGC. Le misure non SIGC sono misure che non sono elencate in tale articolo.

¹⁵ Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 (GU L 435 del 6.12.2021, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2021/2115/oj>).

Commissione detrae tali importi dal saldo finale nella procedura di liquidazione finanziaria dei conti prima della chiusura.

L'organismo di certificazione del rispettivo Stato membro è tenuto a confermare, nella relazione sui conti finali prevista entro il 30 giugno 2026, che gli anticipi versati ai beneficiari nell'ambito del periodo di programmazione 2014-2022 sono stati liquidati e che solo gli anticipi relativi ai progetti con pagamenti finali nel quadro del piano strategico della PAC per il periodo 2023-2027 rimangono non liquidati, o che lo Stato membro ha avviato le necessarie procedure di recupero.

3.2. Finanziamenti nazionali integrativi

La data di ammissibilità del 31 dicembre 2025 non si applica ai finanziamenti nazionali integrativi. Pertanto i pagamenti provenienti da risorse nazionali integrative a favore dei beneficiari del programma di sviluppo rurale possono essere effettuati dopo il 31 dicembre 2025.

Gli Stati membri possono sostenere gli agricoltori con finanziamenti nazionali integrativi al di fuori del programma di sviluppo rurale nel rispetto delle norme in materia di aiuti di Stato. Per quanto riguarda i finanziamenti nazionali integrativi inseriti nei piani di sviluppo rurale a norma dell'articolo 82 del regolamento (UE) n. 1305/2013, i pagamenti effettuati dopo la chiusura del programma devono essere soggetti a una valutazione separata degli aiuti di Stato. Spetta allo Stato membro ottenere tale autorizzazione in anticipo per garantire che i pagamenti ai beneficiari siano conformi alle norme in materia di aiuti di Stato.

Inoltre gli Stati membri hanno la responsabilità di garantire che i beneficiari rispettino gli impegni nel periodo specificato, anche se parte dell'impegno dovesse protrarsi oltre la chiusura del programma di sviluppo rurale. Spetta quindi agli Stati membri effettuare i controlli necessari conformemente al regolamento (UE) n. 1306/2013 fino alla fine del periodo d'impegno. Se gli impegni non sono mantenuti, in tutto o in parte, entro la fine del periodo d'impegno, gli Stati membri devono recuperare gli importi corrispondenti e rimborsarli al bilancio dell'Unione (cfr. le norme transitorie di cui all'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), punto iv), del regolamento (UE) 2021/2116¹⁶ e all'articolo 14, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 della Commissione).

3.3. Piano di finanziamento – massimale di spesa per misura

La Commissione è tenuta a prevedere un massimale per le spese dichiarate che superano gli importi programmati nel piano di finanziamento in vigore per ogni misura a norma dell'articolo 36, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1306/2013.

Se la spesa è soggetta a un massimale per una misura e uno Stato membro apporta modifiche debitamente giustificate al suo PSR entro i termini specificati all'articolo 4 del regolamento di

¹⁶ Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013 (GU L 435 del 6.12.2021, pag. 187, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2021/2116/oj>).

esecuzione (UE) n. 808/2014, le spese escluse possono essere versate successivamente dopo l'accettazione della modifica del PSR da parte della Commissione (come disposto dall'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014).

3.4. Disposizioni speciali relative alle spese per gli interventi di cui all'articolo 59, paragrafo 4, lettere e), f) e g), del regolamento (UE) n. 1305/2013

La sezione seguente illustra le disposizioni specifiche per le spese legate agli interventi di cui all'articolo 59, paragrafo 4, lettere e), f) e g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, in cui sono previste deroghe ai tassi di partecipazione del FEASR di cui all'articolo 59, paragrafo 3. Tali deroghe si applicano a casi specifici in cui sono ammessi tassi di cofinanziamento maggiori a determinate condizioni e per i quali sono necessari una verifica ed eventuali adeguamenti alla chiusura per accertare il rispetto delle norme.

L'articolo 59, paragrafo 4, lettera e), del regolamento (UE) n. 1305/2013 prevede che il tasso di cofinanziamento massimo sia pari al 100 % per gli interventi finanziati tramite fondi trasferiti al FEASR in applicazione dell'articolo 136 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009 e dell'articolo 7, paragrafo 2, e dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013. Alla chiusura sarà pertanto verificata la conformità con tale disposizione. Se la spesa cumulativa dichiarata dallo Stato membro supera gli importi assegnati come trasferimenti da altri fondi al FEASR, sarà applicata una rettifica di pagamento (massimale).

L'articolo 59, paragrafo 4, lettera f), del regolamento (UE) n. 1305/2013 prevede che il tasso di cofinanziamento sia pari al 100 % per un importo di 100 milioni di EUR (a prezzi 2011) assegnato all'Irlanda, per un importo di 500 milioni di EUR (a prezzi 2011) assegnato al Portogallo e per un importo di 7 milioni di EUR (a prezzi 2011) assegnato a Cipro.

Alla chiusura sarà verificata la conformità con l'articolo 59, paragrafo 4, lettera f), del regolamento (UE) n. 1305/2013. Se la spesa totale cumulativa dichiarata dallo Stato membro interessato per tutte le linee di bilancio pertinenti supera gli importi assegnati a norma dell'articolo 59, paragrafo 4, lettera f), del regolamento (UE) n. 1305/2013, deve essere applicata una rettifica di pagamento (massimale).

L'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013 ha consentito agli Stati membri (Grecia e Romania) che beneficiano dell'assistenza finanziaria al 1° gennaio 2014 conformemente agli articoli 136 e 143 TFUE di aumentare l'aliquota di sostegno del FEASR di un massimo del 10 % fino ad un massimo totale del 95 % per le spese sostenute nei primi due anni dell'attuazione del programma di sviluppo rurale (vale a dire nel secondo trimestre del 2017 per la Romania e nel quarto trimestre del 2017 per la Grecia). A norma dell'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), tuttavia per le spese pubbliche totali eseguite durante il periodo di programmazione è rispettata l'aliquota di sostegno del FEASR applicabile senza tale deroga.

Alla chiusura la Commissione verificherà che la deroga temporanea di cui all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), sia stata applicata correttamente dagli Stati membri interessati. Nello specifico la Commissione controllerà che, dopo un periodo di due anni, il tasso di partecipazione usato non superi i tassi massimi applicabili stabiliti all'articolo 59, paragrafo 3, per tutto il periodo di programmazione. È verificata la conformità con l'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013 e, in caso di non conformità, dovrebbero essere apportate rettifiche.

3.5. Norme specifiche di ammissibilità applicabili alle azioni relative agli strumenti finanziari a norma dell'articolo 42 del regolamento (UE) n. 1303/2013

Nel periodo di programmazione 2014-2022 le autorità di gestione del FEASR hanno istituito solo fondi per prestiti e fondi di garanzia. Pertanto i presenti orientamenti non approfondiranno gli strumenti finanziari azionari o quasi azionari.

L'ammissibilità della spesa degli strumenti finanziari alla chiusura è definita nell'articolo 42 del regolamento (UE) n. 1303/2013 (e nelle disposizioni pertinenti del regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione¹⁷, come spiegato nei paragrafi seguenti). A norma dell'articolo 42 del regolamento (UE) n. 1303/2013 alla chiusura di un programma, la spesa ammissibile dello strumento finanziario corrisponderà all'importo complessivo dei contributi del programma effettivamente pagato o, nel caso di garanzie, impegnato dallo strumento finanziario entro il periodo di ammissibilità, comprendente:

- (a) i pagamenti ai destinatari finali e, nei casi di cui all'articolo 37, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013 i pagamenti a vantaggio dei destinatari finali;
- (b) le risorse impegnate per contratti di garanzia, in essere o già giunti a scadenza, al fine di onorare eventuali richieste di garanzia per perdite, calcolate in base a una prudente valutazione ex ante dei rischi a copertura di un ammontare multiplo di nuovi prestiti sottostanti o altri strumenti di rischio per nuovi investimenti nei destinatari finali;
- (c) gli abbuoni di interesse o gli abbuoni di commissioni di garanzia capitalizzati, da pagare per un periodo non superiore ai dieci anni successivi al periodo di ammissibilità, utilizzati in combinazione con strumenti finanziari, depositati in un conto di garanzia aperto specificamente a tale scopo, per l'esborso effettivo dopo il periodo di ammissibilità, ma riguardo a prestiti o altri strumenti di rischio erogati per investimenti nei destinatari finali entro il periodo di ammissibilità;
- (d) il rimborso dei costi di gestione sostenuti o il pagamento delle commissioni di gestione dello strumento finanziario.

Possono essere considerate ammissibili solo le spese sostenute a norma dell'articolo 42 del regolamento (UE) n. 1303/2013. Non è necessario che gli investimenti dei destinatari finali siano stati completati.

Le risorse del programma impegnate per lo strumento finanziario nell'accordo di finanziamento e/o erogate a quest'ultimo, ma non erogate ai destinatari finali o accantonate per contratti di garanzia per i prestiti sottostanti erogati ecc. non costituiscono una spesa ammissibile.

¹⁷ Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione, del 3 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (GU L 138 del 13.5.2014, pag. 5, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/480/2019-05-30).

Il periodo di ammissibilità e la successiva presentazione dei conti finali sono soggetti alle disposizioni transitorie di cui all'articolo 1 e all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento transitorio.

Per i prestiti, la spesa ammissibile corrisponde alle risorse del programma effettivamente erogate ai destinatari finali, come stabilito all'articolo 42 del regolamento (UE) n. 1303/2013. Le risorse del programma impegnate nei contratti con i destinatari finali e non erogate non sono ammissibili. Anche gli abbuoni di interessi, gli abbuoni di commissioni di garanzia e il supporto tecnico erogati a beneficio dei destinatari finali durante il periodo di ammissibilità rientrano tra le spese ammissibili.

Per le garanzie, le risorse del programma impegnate per i contratti di garanzia sono ammissibili solo se i prestiti sottostanti o gli altri strumenti di rischio sono stati erogati ai destinatari finali. Se l'intermediario finanziario o l'entità che beneficia delle garanzie non ha erogato a favore dei destinatari finali l'importo programmato dei nuovi prestiti o degli altri strumenti di condivisione del rischio, la spesa ammissibile sarà ridotta proporzionalmente (come previsto all'articolo 8, lettera d), del regolamento delegato (UE) n. 480/2014).

L'ammissibilità delle spese definita all'articolo 42, paragrafo 1, lettera c), riguarda il caso della combinazione di sovvenzioni e strumenti finanziari in una singola operazione come definito all'articolo 37, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013. I calcoli devono tenere conto anche degli accordi di finanziamento pertinenti come previsto all'articolo 11 del regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione.

L'importo da versare su un conto di garanzia include quanto segue:

- (a) obblighi di pagamento attualizzati in caso di abbuoni di interesse o abbuoni di commissioni di garanzia capitalizzati per un periodo non superiore a dieci anni dopo il periodo di ammissibilità; e/o
- (b) costi e commissioni di gestione attualizzati da pagare successivamente al periodo di ammissibilità per un periodo di sei anni in caso di microcredito.

L'approccio per stabilire l'importo da versare su un conto di garanzia, purché la scelta della metodologia sia chiaramente motivata, può variare. Gli Stati membri possono i) seguire l'approccio della finanza di progetto e utilizzare il 4 % proposto nel caso di operazioni che generano entrate nette (articolo 19 del regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione), oppure ii) applicare i tassi di base fissati dalla Commissione¹⁸.

L'articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013 prevede un'eccezione per quanto riguarda il microcredito. I costi o le commissioni di gestione capitalizzati da pagare per un periodo non superiore ai sei anni successivi al periodo di ammissibilità, per quanto riguarda gli investimenti nei destinatari finali effettuati entro tale periodo di ammissibilità e ai quali non si applicano gli articoli 44 o 45, possono essere considerati spese ammissibili se sono versati in un conto di garanzia aperto specificamente a tale scopo. Inoltre, a norma dell'articolo 14, paragrafi 1, 2 e 4, del regolamento delegato (UE) n. 480/2014, i costi e le

¹⁸ La metodologia è illustrata nella comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02) (GU C 14 del 19.1.2008, pag. 6). I tassi di base sono pubblicati al seguente indirizzo: https://competition-policy.ec.europa.eu/system/files/2023-12/reference_rates_base_rates2024_1_croatia_eurozone.pdf.

commissioni di gestione capitalizzati da rimborsare come spese ammissibili in conformità dell'articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013 devono essere calcolati al termine del periodo di ammissibilità come totale dei costi e delle commissioni di gestione attualizzati da pagare successivamente al periodo di ammissibilità per il periodo previsto dall'articolo 42, paragrafo 2, di tale regolamento e conformemente ai pertinenti accordi di finanziamento. I costi e le commissioni di gestione capitalizzati da pagare successivamente al periodo di ammissibilità relativamente a uno strumento finanziario che fornisce microcredito non possono superare l'1 % l'anno dei contributi del programma pagati ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013 ai destinatari finali sotto forma di prestiti, ancora da restituire allo strumento finanziario, secondo un calcolo pro rata temporis dal termine del periodo di ammissibilità fino al rimborso dell'investimento, alla fine della procedura di recupero in caso di insolvenza o del periodo di cui all'articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013, a seconda di quale di questi eventi si verifichi per primo. Eventuali risorse residue rimaste nel conto di garanzia al termine del periodo di cui all'articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013 o derivanti dall'imprevista liquidazione dello strumento finanziario prima della scadenza di detto periodo devono essere utilizzate conformemente all'articolo 45 di tale regolamento.

Le risorse reinvestite restituite o le garanzie svincolate, ossia i fondi che rientrano in un secondo ciclo di investimenti e nei successivi, non possono essere dichiarate come spesa ammissibile.

Anche le risorse provenienti dalla gestione della tesoreria investite a norma dell'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1303/2013 sono considerate una spesa non ammissibile alla chiusura. Gli interessi maturati sui pagamenti del PSR allo strumento finanziario, che sono attribuibili al contributo dei Fondi strutturali e d'investimento europei (SIE), riguardano la gestione della tesoreria delle risorse del PSR erogate allo strumento finanziario. Alla chiusura del PSR gli importi non utilizzati in conformità delle disposizioni di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1303/2013 dovrebbero essere detratti dalla spesa ammissibile.

In caso di interesse netto negativo, quest'ultimo può essere coperto dalle risorse restituite a norma dell'articolo 44, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013.

In tutti i casi l'autorità di gestione dovrebbe conservare registrazioni.

Il pagamento del saldo finale è disciplinato dall'articolo 41, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013.

Per quanto riguarda il reimpiego delle risorse dopo la fine del periodo di ammissibilità, si applica l'articolo 45 del regolamento (UE) n. 1303/2013.

Nel periodo rimanente fino alla chiusura gli Stati membri e le autorità di gestione possono revocare i contributi dei programmi agli strumenti finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettere a) e c), e agli strumenti finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera b), attuati in conformità dell'articolo 38, paragrafo 4, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) n. 1303/2013, solo se i contributi non sono già stati inclusi in una domanda di pagamento quale richiamata all'articolo 41 del medesimo regolamento.

3.6. Riporto per interventi del sistema integrato di gestione e di controllo (SIGC) dai PSR per il periodo 2014-2022 ai piani strategici della PAC per il periodo 2023-2027

A norma dell'articolo 155, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/2115 gli impegni sostenuti nell'ambito delle misure pluriannuali di cui agli articoli 22, 28, 29, 33, e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013 (corrispondenti alle misure 8.1, 10, 11, 14, e 15 dei programmi di sviluppo rurale) possono essere riportati agli interventi di cui all'articolo 70 del regolamento (UE) 2021/2116. Inoltre l'articolo 155, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/2115 prevede che gli impegni di cui agli articoli 28 e 29 del regolamento (UE) n. 1305/2013 (misure 10 e 11 dei programmi di sviluppo rurale) possano ricevere un contributo dal FEAGA (regimi ecologici) nel piano strategico della PAC, purché gli impegni soddisfino condizioni specifiche come l'ammissibilità ai "regimi ecologici di tipo b" di cui all'articolo 31, paragrafo 7, primo comma, lettera b).

I nuovi requisiti di condizionalità si applicano alle spese riportate dagli impegni del PSR in corso al piano della PAC che saranno finanziate con il bilancio del piano della PAC (2023-2027). L'articolo 48 del regolamento (UE) n. 1305/2013 consente agli agricoltori di ritirarsi da tali impegni se non accettano le nuove condizioni, come quelle relative alla condizionalità.

3.6.1. Pagamenti tra periodi di programmazione

Il pagamento degli anticipi nel quadro del PSR in concomitanza della liquidazione dei pagamenti finali nell'ambito dei piani della PAC dovrebbe avere luogo solo in casi eccezionali e in misura limitata come disposto all'articolo 155 del regolamento (UE) 2021/2115.

Dal momento che l'articolo 155 prevede l'ammissibilità di determinate spese sostenute nei periodi di programmazione precedenti a condizione che tali spese siano incluse nei piani della PAC e rispettino le norme del nuovo quadro normativo, le disposizioni riguardanti gli obblighi e quelle sulle verifiche e sui controlli potrebbero variare considerevolmente per i beneficiari nel caso di misure che rientrano nel sistema integrato di gestione e di controllo (SIGC). Pertanto la combinazione dei pagamenti di un impegno singolo da due periodi di programmazione disciplinati da quadri normativi distinti causa una notevole complessità amministrativa sia per le autorità di gestione che per i beneficiari e dovrebbe essere evitata il più possibile.

Per fare fronte ai potenziali deficit di finanziamento e ovviare alla complessità dovuta all'applicazione di insiemi di norme diversi alle spese sostenute nei due periodi di programmazione, gli Stati membri possono valutare altre possibilità, come riassegnare la dotazione finanziaria del PSR o usare i finanziamenti nazionali integrativi per garantire che i pagamenti finali siano effettuati nell'ambito del PSR.

Gli Stati membri dovrebbero anche tenere in considerazione che i costi sostenuti dai beneficiari sono ammissibili nei piani della PAC solo se sostenuti dal 1° gennaio 2023 (articolo 86, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/2115).

3.6.2. Controlli di condizionalità della nuova e della vecchia PAC

A seguito della recente semplificazione dell'articolo 83, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2116 (modificato dal regolamento (UE) 2024/1468¹⁹), gli agricoltori la cui azienda ha una dimensione massima non superiore a 10 ettari sono esentati dai controlli di condizionalità. Di conseguenza essi non sono soggetti al sistema dei controlli di condizionalità della nuova PAC e per tale ragione non sono esentati dai controlli che riguardano la condizionalità della vecchia PAC a norma dell'articolo 104, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), punto iv), del regolamento (UE) 2021/2116. In altre parole gli agricoltori la cui azienda ha una dimensione massima non superiore a 10 ettari sono soggetti a controlli relativi alla condizionalità della vecchia PAC quando ricevono il sostegno pertinente dai piani di sviluppo rurale.

Prima della recente modifica dell'articolo 104, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), punto iv), del regolamento (UE) 2021/2116, l'articolo 12 del regolamento delegato (UE) 2022/1172 stabiliva norme transitorie che hanno ridotto i costi e gli oneri amministrativi eccessivi connessi ai controlli per certi beneficiari, soggetti contemporaneamente alla condizionalità della vecchia e della nuova PAC. Per i beneficiari che ricevono pagamenti per superficie la disposizione all'articolo 12 del regolamento delegato (UE) 2022/1172 ha limitato i controlli solo ai requisiti di condizionalità. Solo se si riscontrava un mancato rispetto dei requisiti di condizionalità della nuova PAC, doveva essere controllato il rispettivo obbligo di condizionalità della vecchia PAC. Tuttavia, a seguito della modifica dell'articolo 104, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), punto iv), del regolamento (UE) 2021/2116, i corrispondenti obblighi in materia di condizionalità della vecchia PAC non devono essere verificati nei casi di mancato rispetto dei requisiti di condizionalità della nuova PAC (essendo stati abrogati gli articoli 96 e 97 del regolamento (UE) n. 1306/2013).

3.7. Rapporto per interventi non SIGC dai PSR per il periodo 2014-2022 ai piani strategici della PAC per il periodo 2023-2027

A norma dell'articolo 155, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/2115 le spese relative agli impegni giuridici nei confronti di beneficiari, sostenute nell'ambito delle misure di cui a tale articolo²⁰ possono essere ammissibili per un contributo del FEASR nell'ambito dei piani strategici della PAC, alle condizioni seguenti:

- la spesa è stata a) sostenuta dopo il 31 dicembre 2025 (con "spesa sostenuta" si intende una spesa sostenuta dall'organismo pagatore), b) è prevista nel piano strategico della PAC conformemente alle disposizioni del regolamento (UE) 2021/2115, ad eccezione dell'articolo 73, paragrafo 3, primo comma, lettera f), e c) è conforme al regolamento (UE) 2021/2116;

¹⁹ Regolamento (UE) 2024/1468 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, che modifica i regolamenti (UE) 2021/2115 e (UE) 2021/2116 per quanto riguarda le norme sulle buone condizioni agronomiche e ambientali, i regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali, la modifica dei piani strategici della PAC, la revisione dei piani strategici della PAC e le esenzioni da controlli e sanzioni (GU L, 2024/1468, 24.5.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1468/oj>).

²⁰ Sono interessati gli articoli seguenti: articoli da 14 a 18, articolo 19, paragrafo 1, lettere a) e b), e articoli 20, da 23 a 27, 35, 38, 39 e 39 bis del regolamento (UE) n. 1305/2013, articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e articolo 4 del regolamento (UE) 2020/2220.

- si applica il tasso di partecipazione del FEASR per l'intervento fissato nel piano strategico della PAC conformemente al regolamento (UE) 2021/2115 per coprire tali misure.

In tale contesto per impegni giuridici si intendono gli impegni nei confronti dei beneficiari che sono decisioni di sovvenzione o altri provvedimenti amministrativi adottati dall'autorità nazionale che determinano nei beneficiari un legittimo affidamento.

Gli Stati membri possono includere le spese riportate nei propri piani strategici della PAC²¹, programmando un intervento separato o includendole in un intervento esistente con un importo unitario separato. Le spese riportate dovrebbero essere indicate nel piano di finanziamento, che sarà successivamente approvato dalla Commissione europea nel contesto di una modifica del piano strategico della PAC.

Le spese relative agli impegni per investimenti in infrastrutture su larga scala, ammissibili a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013 ma non nell'ambito dei piani strategici della PAC a norma dell'articolo 73, paragrafo 3, primo comma, lettera f), del regolamento (UE) 2021/2115, possono essere incluse nel piano strategico della PAC ma solo ai fini del riporto. Tale eccezione è prevista all'articolo 155, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) 2021/2115. Pertanto tale intervento non può essere utilizzato per nuovi impegni nell'ambito del piano strategico della PAC, ma solo per finanziare gli impegni rimanenti assunti nell'ambito del PSR. Ciò può avvenire programmando un intervento separato nel piano strategico della PAC o programmando, nell'ambito di un intervento esistente, un'azione/un sottointervento che preveda il finanziamento dell'investimento in infrastrutture su larga scala avviato nell'ambito del PSR.

Il riporto delle spese relative agli impegni nel contesto di LEADER è possibile a norma dell'articolo 155, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/2115. Tuttavia, dato che LEADER riguarda progetti attuati da gruppi di azione locale nel contesto di strategie di sviluppo locale approvate nel quadro dei PSR 2014-2022, che devono concludersi entro la fine del periodo di programmazione, tale riporto dovrebbe essere limitato e collegato a circostanze specifiche debitamente giustificate.

In linea di principio l'articolo 155, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/2115 consente il riporto di tutti i tipi di sostegno di LEADER (comprese le azioni preparatorie). Tuttavia tale riporto degli impegni, in pratica, riguarda principalmente progetti con impegni giuridici nell'ambito della sottomisura 19.2 del PSR (sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo) in cui, per motivi giustificati, determinati progetti non possono essere completati prima della fine del 2025, nonostante inizialmente fosse previsto che si concludessero nei tempi. Gli Stati membri devono però fornire informazioni sui pagamenti e sui controlli di tali progetti nei rispettivi sistemi di gestione e controllo dei piani strategici della PAC.

In generale si raccomanda agli Stati membri di limitare il più possibile gli importi degli impegni di riporto e di adattare gli inviti al bilancio ancora disponibile nell'ambito dei PSR al fine di attuare i progetti prima della fine del 2025. Tuttavia, per utilizzare al meglio i fondi

²¹ Secondo la struttura dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2289, del 21 dicembre 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla presentazione del contenuto dei piani strategici della PAC e al sistema elettronico di scambio sicuro di informazioni, in particolare il punto 5, lettere d) ed e) (GUL 458 del 22.12.2021, pag. 463, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/2289/oj).

disponibili e ridurre al minimo il rischio che il bilancio FEASR/EURI resti inutilizzato, è accettabile prevedere un certo livello di *over-booking* e di eventuale riporto, purché siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 155, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/2115.

3.8. Interessi generati dal prefinanziamento

Come previsto dall'articolo 35, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013, la Commissione è tenuta a liquidare l'importo totale del prefinanziamento nella decisione di liquidazione dei conti prima della chiusura del programma di sviluppo rurale. A tal fine gli Stati membri sono invitati a destinare gli interessi generati dal prefinanziamento ricevuto e detrarli dall'importo delle spese pubbliche indicate nella dichiarazione finale di spesa.

4. PRESENTAZIONE DEI DOCUMENTI PER LA CHIUSURA

4.1. Documenti che gli Stati membri devono fornire per la chiusura

La Commissione procede ogni anno alla liquidazione dei conti degli organismi pagatori riconosciuti²². Di conseguenza la chiusura di un programma si baserà sui conti annuali relativi a tutti gli esercizi finanziari successivi (2015-2025) e sulle corrispondenti decisioni di liquidazione finanziaria.

A norma dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1306/2013 i conti annuali di un organismo pagatore riconosciuto devono essere accompagnati da una dichiarazione di gestione firmata dal soggetto incaricato dell'organismo pagatore riconosciuto. A norma dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013 in combinato disposto con l'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014, l'organismo di certificazione è tenuto a esprimere un parere sulla completezza, l'esattezza e la veridicità dei conti annuali, sul corretto funzionamento del sistema di controllo interno dell'organismo pagatore e sulla legittimità e la regolarità delle spese per le quali è stato chiesto il rimborso alla Commissione. L'organismo di certificazione è tenuto a redigere tale parere sulla base dei principi e delle metodologie di audit di cui agli articoli 6 e 7 del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 e corroborato da una relazione contenente le indicazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014. I dettagli relativi al contenuto dei conti annuali dell'organismo pagatore figurano nell'articolo 29 del medesimo regolamento.

La Commissione specificherà le informazioni che gli Stati membri devono presentare in relazione alla chiusura del periodo di programmazione 2014-2022 del FEASR (liquidazione degli ultimi conti annuali) e stabilirà orientamenti specifici contenenti indicazioni per gli organismi di certificazione degli Stati membri sull'audit di certificazione e rendicontazione per la chiusura di tale periodo²³.

A norma dell'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1306/2013 la chiusura di un programma può avvenire solo dopo aver ricevuto l'ultima relazione annuale sullo stato di attuazione (ossia la relazione annuale sull'attuazione).

4.2. Scadenza del termine di presentazione dei documenti per la chiusura

La scadenza del termine di presentazione dell'ultima relazione annuale sull'attuazione è il **30 giugno 2026** (articolo 75, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1305/2013).

²² Articolo 51 del regolamento (UE) n. 1306/2013.

²³ Guidelines for the Certification Audit of the EAGF/EAFRD Accounts – Reporting Requirements and Opinions issued by the Certification Body.

I documenti necessari per la liquidazione dei conti riguardante l'esercizio finanziario 2025 dovrebbero essere inviati alla Commissione entro il 15 febbraio 2026²⁴. Ciascun esercizio finanziario copre le spese sostenute dagli organismi pagatori nel periodo dal 16 ottobre (n-1) al 15 ottobre (n). Inoltre per l'ultimo esercizio di attuazione (dal 16 ottobre 2024 al 31 dicembre 2025) gli Stati membri devono presentare alla Commissione i conti relativi alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2025 entro i sei mesi successivi al termine ultimo di ammissibilità delle spese, ossia entro il 30 giugno 2026²⁵.

La mancata trasmissione alla Commissione dei documenti di cui sopra entro il 30 giugno 2026 da parte dello Stato membro comporta il disimpegno automatico del saldo²⁶.

4.3. Modifiche dei documenti dopo la scadenza del termine di presentazione

In generale gli Stati membri non potranno modificare nessuno dei documenti elencati al punto 4.2 dopo la scadenza del termine per la loro presentazione, a meno che non sia richiesto dalla Commissione a seguito di chiarimenti durante il processo di riconciliazione, fatta eccezione per la correzione di errori materiali.

Su richiesta della Commissione o su iniziativa dello Stato membro, altre informazioni relative alla liquidazione dei conti possono essere trasmesse alla Commissione entro un termine che quest'ultima stabilisce, tenendo conto della quantità di lavoro occorrente per raccogliere le informazioni. In mancanza di tali informazioni, la Commissione può effettuare la liquidazione dei conti sulla base delle informazioni in suo possesso²⁷.

La Commissione può accogliere le richieste di proroga del termine di trasmissione delle informazioni in casi debitamente giustificati e purché la richiesta sia stata ricevuta prima della scadenza del termine stesso²⁸.

4.4. Disponibilità dei documenti²⁹

I documenti giustificativi relativi alle spese finanziate e alle entrate con destinazione specifica che devono essere riscosse dal FEASR (compreso l'EURI) devono essere tenuti a disposizione della Commissione almeno sino alla fine del terzo anno successivo a quello in cui l'organismo pagatore ha effettuato il pagamento definitivo.

Nei casi di irregolarità o negligenza, i documenti giustificativi devono essere tenuti a disposizione della Commissione almeno sino alla fine del terzo anno successivo a quello in cui gli importi sono stati interamente recuperati dal beneficiario e accreditati al FEASR (compreso l'EURI) o l'anno in cui le conseguenze finanziarie del mancato recupero sono determinate a norma dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013.

Nel caso della procedura di verifica di conformità di cui all'articolo 52 del regolamento (UE) n. 1306/2013 i documenti giustificativi, fatta eccezione per i casi di irregolarità, devono essere tenuti a disposizione almeno sino alla fine del primo anno successivo a quello in cui si è conclusa la procedura con o senza rettifica finanziaria o, qualora la decisione sulla conformità

²⁴ Articolo 30, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014.

²⁵ Articolo 37, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013.

²⁶ Articolo 37, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1306/2013.

²⁷ Articolo 30, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014.

²⁸ Articolo 30, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014.

²⁹ Articolo 32 del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014.

formi oggetto di un procedimento davanti alla Corte di giustizia, almeno sino alla fine del primo anno successivo a quello in cui si è concluso il procedimento.

I documenti giustificativi possono essere conservati in formato cartaceo, in formato elettronico o in entrambi i formati.

I documenti possono essere conservati in formato esclusivamente elettronico soltanto se la legislazione nazionale dello Stato membro in questione ammette i documenti in formato elettronico come elementi di prova delle relative operazioni nei procedimenti giudiziari nazionali.

Se i documenti sono conservati soltanto in formato elettronico, il sistema utilizzato deve essere conforme all'allegato I, sezione 3, parte B), del regolamento delegato (UE) 2022/127.

5. CHIUSURA DEI PROGRAMMI

5.1. Liquidazione dei conti

L'ultima decisione di liquidazione dei conti prima della chiusura di un programma di sviluppo rurale si baserà sulla stessa documentazione (articolo 29 del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014) di qualsiasi decisione di liquidazione annuale precedente, ma avrà tempistiche diverse e riguarderà cinque "trimestri" anziché quattro.

L'ultima decisione di liquidazione dei conti prima della chiusura determinerà l'ammontare delle spese effettuate nello Stato membro durante il periodo dal 16 ottobre 2024 al 31 dicembre 2025, che saranno imputabili al FEASR sulla base dei conti di cui all'articolo 29 del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014. L'ultima decisione di liquidazione dei conti determinerà anche la spesa ammissibile degli strumenti finanziari di cui all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013 e di eventuali riduzioni e sospensioni a norma degli articoli 41 e 42 del regolamento (UE) n. 1306/2013.

In conseguenza della decisione di liquidazione dei conti l'importo che deve essere recuperato dallo Stato membro o erogato a quest'ultimo sarà determinato detraendo i pagamenti intermedi relativi al periodo dal 16 ottobre 2024 al 31 dicembre 2025 dalle spese riconosciute imputabili al Fondo per lo stesso periodo. Tuttavia, una volta che il prefinanziamento e i pagamenti intermedi raggiungeranno il 95 % del contributo totale del FEASR e dell'EURI (si veda il punto 2.3 dei presenti orientamenti), la Commissione procederà alla liquidazione del prefinanziamento con ciascuna dichiarazione di spesa successiva. In questo caso l'importo da recuperare o da erogare sarà determinato detraendo i pagamenti intermedi relativi al periodo dal 16 ottobre 2024 al 31 dicembre 2025 e l'importo del prefinanziamento liquidato per il rispettivo periodo dalle spese riconosciute imputabili al Fondo per lo stesso periodo.

La Commissione comunicherà allo Stato membro i risultati dell'esame dei conti, unitamente alle eventuali modifiche proposte, entro tre mesi dal ricevimento dei conti definitivi.

Qualora, per motivi imputabili allo Stato membro, non fosse in grado di liquidare i conti entro quattro mesi dal loro ricevimento, la Commissione notificherà allo Stato membro le indagini supplementari che intende effettuare.

5.2. Calcolo del saldo di chiusura

Nella decisione di liquidazione dei conti di cui al punto 5.1 dei presenti orientamenti la Commissione calcolerà e incorporerà anche il saldo da pagare o da recuperare alla chiusura di un programma di sviluppo rurale. Tuttavia è opportuno osservare che se vi sono conti annuali

relativi a esercizi finanziari precedenti che non sono ancora stati liquidati dopo la decisione di liquidazione per l'ultimo esercizio di attuazione, il programma non può essere chiuso e il saldo non può essere pagato.

Eventuali ordini di recupero pendenti emessi dalla Commissione saranno compensati dal pagamento del saldo finale.

Qualora abbia applicato rettifiche finanziarie a seguito dei suoi controlli e abbia recuperato gli importi corrispondenti, uno Stato membro deve riassegnare gli importi al relativo programma. A norma dell'articolo 56 del regolamento (UE) n. 1306/2013 gli importi del finanziamento unionale finanziati a titolo del FEASR e gli importi recuperati, con i relativi interessi, devono essere riassegnati al relativo programma. Pertanto gli importi recuperati dalle irregolarità relative al periodo di programmazione 2014-2022 non possono essere utilizzati per finanziare gli interventi nell'ambito del piano strategico della PAC né possono essere riassegnati a favore di interventi/progetti che sono stati oggetto di una rettifica finanziaria³⁰. Alla chiusura di un PSR gli importi che lo Stato membro non ha riutilizzato devono essere restituiti al bilancio dell'Unione e saranno pertanto detratti dal saldo finale.

Alla chiusura di un PSR, la Commissione terrà conto anche dell'ultima relazione annuale sullo stato di attuazione di un programma di sviluppo rurale di cui all'articolo 75 del regolamento (UE) n. 1305/2013. La Commissione informerà lo Stato membro in merito ai risultati del suo esame di tale relazione entro cinque mesi³¹.

La Commissione prenderà in considerazione eventuali pagamenti pendenti ridotti o sospesi a norma degli articoli 41 e 42 del regolamento (UE) n. 1306/2013 nel saldo di chiusura riducendo il pagamento finale dell'ammontare di tali riduzioni e sospensioni.

La Commissione informerà per iscritto lo Stato membro della sua proposta relativa al pagamento o al recupero del saldo.

Nella tabella 1 dei presenti orientamenti è riportato un esempio di calcolo del saldo finale.

5.3. Riduzioni dovute al mancato rispetto del termine di pagamento alla chiusura del programma

La verifica del rispetto dell'ultimo termine di pagamento per i pagamenti ai beneficiari nell'ambito dei programmi del PSR prima della chiusura di un programma di sviluppo rurale si baserà sulle stesse disposizioni (articolo 75, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013 e articolo 5 bis del regolamento delegato (UE) n. 907/2014) di ciascun esercizio di scadenza del termine di pagamento annuale, ma avrà tempistiche diverse, analogamente all'ultima decisione di liquidazione dei conti.

Il calcolo del limite del 5 % di cui all'articolo 5 bis, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 per l'ultimo anno di attuazione non cambierà, ossia il periodo di riserva terrà conto dei trimestri seguenti: dal terzo trimestre del 2024 fino al secondo trimestre del 2025. Il terzo trimestre e il quarto trimestre del 2025 saranno trattati come trimestri di pagamento tardivo e non cambieranno la riserva.

L'ultimo calcolo della riduzione dei termini di pagamento per un determinato programma si baserà su cinque anziché su quattro trimestri, ossia si terrà conto del quarto trimestre del 2025.

³⁰ Articolo 56 del regolamento (UE) n. 1306/2013.

³¹ Articolo 50, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013.

5.4. Pagamento del saldo

In funzione della disponibilità di risorse la Commissione pagherà il saldo entro sei mesi dalla data in cui l'ultimo bilancio annuale e la relazione annuale sullo stato di attuazione sono considerati ammissibili e sono stati liquidati tutti i conti annuali³². Tale pagamento del saldo finale non pregiudica eventuali decisioni di conformità successive dopo la chiusura di un programma.

5.5. Disimpegni

La parte degli impegni di bilancio ancora aperti allo scadere del termine ultimo di ammissibilità per le spese (31 dicembre 2025), per la quale lo Stato membro non ha presentato alcuna dichiarazione di spesa entro il 30 giugno 2026, sarà disimpegnata automaticamente dalla Commissione³³.

Dopo il pagamento del saldo la Commissione disimpegna entro sei mesi dalla chiusura gli impegni aperti da liquidare³⁴.

A norma dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio ("regolamento finanziario")³⁵ gli stanziamenti disimpegnati possono essere ricostituiti in caso di errore manifesto imputabile alla sola Commissione.

6. RESPONSABILITÀ DOPO LA CHIUSURA

6.1. Seguito dato ai pagamenti indebiti rilevati dopo la presentazione dei documenti per la chiusura

La responsabilità di recuperare i pagamenti indebiti non cessa alla chiusura di un programma di sviluppo rurale, ma gli Stati membri devono procedere al recupero di eventuali pagamenti indebiti rilevati dopo la chiusura dei programmi in cui i fondi dell'Unione sono stati versati ai beneficiari a norma dell'articolo 59, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2021/2116³⁶.

Gli importi in questione devono essere comunicati alla Commissione conformemente agli allegati II e III del regolamento (UE) n. 908/2014 e alla tabella "50/50" ai fini dell'articolo 54, paragrafo 2, primo e secondo comma, e articolo 54, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1306/2013.

³² Articolo 37, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013.

³³ Articolo 38, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013.

³⁴ Articolo 37, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013.

³⁵ Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012. Tale regolamento è stato abrogato dal regolamento (UE, Euratom) 2024/2509. Tuttavia a norma dell'articolo 277, paragrafo 4, il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 abrogato continua ad applicarsi agli impegni giuridici assunti prima dell'entrata in vigore del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509. Pertanto, a norma dell'articolo 76 del regolamento (UE) n. 1303/2013 relativo agli impegni giuridici nei programmi di sviluppo rurali, il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 continua ad applicarsi.

³⁶ Ex articolo 58, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 1306/2013.

L'articolo 54 del regolamento (UE) n. 1306/2013 si applica ai procedimenti di recupero in corso e ai procedimenti di recupero da avviare per quanto riguarda gli importi indebitamente versati derivanti dal periodo di programmazione 2014-2022 del FEASR.

Uno Stato membro può decidere di non portare avanti il procedimento di recupero se i costi sostenuti sono superiori all'importo da recuperare come previsto all'articolo 54, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1306/2013 o se il recupero si riveli impossibile per insolvenza del debitore o delle persone giuridicamente responsabili dell'irregolarità, constatata e riconosciuta in virtù del diritto nazionale dello Stato membro interessato, come specificato all'articolo 54, paragrafo 3, lettera b), del medesimo regolamento.

Gli importi posti a carico degli Stati membri in relazione ai casi di irregolarità irrisolti che rientreranno nella regola del 50/50³⁷ dopo la decisione di chiusura dovranno essere restituiti al bilancio dell'Unione su base annua.

6.2. Verifica di conformità dopo la chiusura

La chiusura di un programma di sviluppo rurale non pregiudica alcuna decisione di verifica di conformità successiva, che potrebbe includere gli importi da porre a carico degli Stati membri in seguito ad audit della Commissione.

6.3. Valutazione del quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione alla chiusura

La valutazione del raggiungimento del target finale del quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione del PSR avrà luogo nel 2026 sulla base dell'ultima relazione annuale sull'attuazione. In tale valutazione la Commissione accerta il grado di raggiungimento dei target finali e individuano eventuali gravi carenze in tal senso.

Una grave carenza nel raggiungimento di una priorità del quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione comporta che il raggiungimento del o dei target (nei casi in cui ci sono più di due target per priorità) sia inferiore a una determinata percentuale come definita all'articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione¹. Inoltre il riscontro di una grave carenza nel raggiungimento di una priorità è soggetto a una serie di condizioni cumulative a norma dell'articolo 22, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013. Prima che la Commissione possa stabilire una grave carenza nel raggiungimento di una priorità, deve stabilire che la grave carenza è dovuta a una debolezza nell'attuazione e comunicarla all'autorità di gestione, alla quale deve essere data la possibilità di adottare misure correttive.

La Commissione può applicare una rettifica finanziaria per una priorità del quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione, ma non è tenuta a farlo.

La Commissione non applicherà le rettifiche finanziarie quando il mancato raggiungimento di una priorità del quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione sia dovuto all'impatto dei fattori socio-economici o ambientali, di cambiamenti significativi nelle condizioni economiche o ambientali nello Stato membro interessato o per cause di forza maggiore che compromettono gravemente l'attuazione delle priorità interessate³⁸.

³⁷ Articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013.

³⁸ Articolo 22, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013.

TABELLA 1: esempio di calcolo del saldo finale

Calcolo del saldo finale per un PSR
I - Verifica del rispetto del piano di finanziamento per misura
a) Spesa totale dichiarata nelle dichiarazioni annuali per il periodo di programmazione 2014-2022
b) Adeguamenti
c) Meno il massimale totale a livello di misura
II - Detrazione di importi già pagati al PSR
a) Prefinanziamento versato
b) Pagamenti intermedi
= Saldo finale dovuto
- Sospensioni/interruzioni
= SALDO FINALE da pagare o recuperare